

Moltissimi grandi bastimenti che vengono d'oltre Suez, fermano nei porti italiani unicamente per approvvigionamenti. Ora che cosa accade? Accade che, se un passeggero vuole scendere a terra e continuare il viaggio per ferrovia, oppure se vuole imbarcarsi, il bastimento non può nè sbarcare, nè imbarcare; altrimenti deve pagare la intera tassa di ancoraggio, che equivale a qualche migliaio di lire. Onde avviene che i vapori della *Orient Line* preferiscono di non fermarsi punto nei porti italiani e di tirare innanzi fino a Marsiglia, per approvvigionarsi colà.

Il provvedimento di non considerare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, senza imbarco e sbarco di merci, come una operazione di commercio, sarebbe senza dubbio dannoso alla finanza: perchè vi è il commercio degli emigranti, chiamiamolo così, pel Plata e dal Plata; ma, quando diciamo che ogni passeggero paghi una tassa, allora mi pare che neppure la finanza possa averne un danno. Quindi confido che tanto il Governo, quanto la Commissione vorranno accettare, nello interesse dei porti italiani, l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

**Presidente.** Onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Brin, ministro della marina.** L'onorevole De Zerbi sa che il Ministero, valendosi delle facoltà che gli danno le convenzioni postali, ha cercato di soddisfare, in via amministrativa, a molti dei desiderii espressi nella petizione del municipio e della Camera di commercio di Napoli; tuttavia riconosco che è opportuno regolar meglio queste facoltà, giacchè ce ne viene offerta l'occasione. Quindi, per parte mia, dichiaro che accetto l'emendamento dell'onorevole De Zerbi.

**Presidente.** Onorevole relatore...

**Boselli, relatore.** La Commissione anch'essa accetta l'emendamento dell'onorevole De Zerbi.

**Presidente.** Leggo, dunque, l'emendamento dell'onorevole De Zerbi, cui si è associato pure l'onorevole Della Rocca:

“ Le navi, sia a vela sia a vapore, che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno un quarto soltanto della tassa di ancoraggio.

“ Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto delle tonnellate di stazza, pagheranno la metà soltanto della tassa di ancoraggio.

“ Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggeri e non merci, avrà facoltà di pagare,

invece della tassa di ancoraggio, lire dieci per passeggero. „

Pongo dunque a partito l'articolo 20, composto del primo capoverso dell'articolo della Commissione e quindi dell'emendamento dell'onorevole De Zerbi.

**Lazzaro.** Mi pare che la proposta dell'onorevole De Zerbi sia in sostituzione della proposta della Commissione.

**Boselli, relatore.** Io prego l'onorevole Lazzaro di non insistere nella sua interpretazione.

La Commissione accetta molto volentieri la proposta dell'onorevole De Zerbi, tanto più che ebbe occasione, anche prima di questa pubblica tornata, di udire da lui svolgerne molto ampiamente i motivi con argomenti che sarebbe inutile qui di riprodurre.

Si tratta d'un grande interesse d'uno dei centri marittimi più importanti d'Italia, e può giovare anche ad altri centri marittimi. Ma, mentre la Commissione ha accolto questa proposta, non potrebbe poi abbandonare la seconda parte del suo articolo, poichè altrimenti si potrebbe scemare l'efficacia della prima parte, ed andrebbe solo a beneficio degli esteri.

Per conseguenza prego l'onorevole Lazzaro di accogliere l'interpretazione della Commissione, e di lasciare l'articolo così come è proposto.

**Presidente.** Dunque la Commissione, d'accordo col Ministero, propone che l'emendamento dell'onorevole De Zerbi sia in sostituzione del primo capoverso dell'articolo ministeriale, che era prima accettato dalla Commissione.

Rileggo l'emendamento dell'onorevole De Zerbi, come prima parte dell'articolo 20:

“ Le navi, sia a vela che a vapore, che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno un quarto soltanto della tassa di ancoraggio.

“ Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto delle tonnellate di stazza, pagheranno la metà soltanto della tassa di ancoraggio.

“ Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggeri e non merci, avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, lire dieci per passeggero. „

Leggo ora il secondo capoverso dell'articolo 20 della Commissione, che verrebbe ad essere l'ultima parte dell'articolo da votarsi:

“ Le navi a vela e a vapore che, dopo aver pa-